

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1477 DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 1051/2009 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1051/2009 <sup>(2)</sup>, la Commissione ha classificato un nuovo veicolo a quattro ruote descritto nella prima colonna, punto 2 della tabella dell'allegato dello stesso regolamento sotto il codice NC 8701 90 90.
- (2) Nella causa C-91/15, Kawasaki <sup>(3)</sup>, la Corte di giustizia ha statuito che il punto 2 della tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 1051/2009 è invalido nella parte in cui classifica il veicolo in questione nella sottovoce 8701 90 90 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione <sup>(5)</sup>, e non nelle sottovoci 8701 90 11 e 8701 90 39 della suddetta nomenclatura combinata.
- (3) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno eliminare dall'ordinamento giuridico dell'Unione le disposizioni non più applicabili. La disposizione dichiarata invalida dovrebbe essere pertanto soppressa onde evitare una classificazione tariffaria potenzialmente discrepante di taluni veicoli e al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1051/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 1051/2009, il punto 2 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1051/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GUL 290 del 6.11.2009, pag. 56).<sup>(3)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2016, Kawasaki Motors Europe, C-91/15, ECLI:EU:C:2016:716.<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 287 del 31.10.2009, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale*

---